


SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CAMPANIA	SENTENZA	1521	2008	RESPONSABILITA'	23/06/2008



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Campania

composta dai magistrati:

dott. Salvatore **STARO**

PRESIDENTE

dott. Italo **WEBER**

CONSIGLIERE REL.

dott. Daniela **ACANFORA**

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilità nn. 33069 (ex 1473/R), 33414 (ex 1819/R) e 54495 del registro di segreteria promossi, con atti depositati rispettivamente il 22/12/2000, 26/9/2002 e 18/6/2007, dal Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale, nei riguardi dei seguenti convenuti:

- 1) **SOMMELLA** Luciano, nato il 26/8/1938 (Dirigente C.G.M. di Napoli), rappresentato e difeso dagli Avv. A. **CONTIERI** e D. **MARRONE**, con studio in Napoli, Via R. De Cesare, 7 presso i quali ha eletto domicilio;
- 2) **FORLANI** Sandro, nato il 29/11/1949 (Dirigente delegato alla firma per il predetto C.G.M.), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea **ABBAMONTE** con studio in Napoli, Via Palepoli, 20 presso il quale ha eletto domicilio e dall'Avv. Raffaele **PIGNATARO**, con studio in Napoli, Via G. Cesare, 19;

- 3) SANTULLI Assunta, nata il 21/3/1940 (Direttrice U.S.S.M. di Napoli) rappresentata e difesa dall'Avv. E. PROCACCINI con studio in Napoli, Corso. V.E. n. 670, presso il quale ha eletto domicilio.
- 4) DE ANGELIS PREZIOSI Tommaso, nato il 19/6/1939 (Direttore del C.P.A. di Napoli), rappresentato e difeso dall'Avv. E. PROCACCINI come al n. 3;
- 5) TRIOLA Amedeo, nato l'8/01/1949 (Direttore dell'Istituto FILANGIERI" di Napoli), rappresentato e difeso dall'Avv. E. PROCACCINI come al n. 3;
- 6) BOVENZI Anselmo, nato il 28/6/1953 (Direttore I.P.M. di S. Maria C.V.), rappresentato e difeso dall'Avv. E. PROCACCINI come al n. 3;
- 7) SPAMPANATO Sandro, nato il 5/6/1936 (Direttore dell'I.P.M. di Airola) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo MEGNA e Vincenzo ZAHORA, con studio in Airola, Via A. Moro, presso i quali ha eletto domicilio;
- 8) GRIECO Loredana, nata il 6/7/1957 (Direttrice dell'U.S.S.M. di Campobasso) rappresentata e difesa dagli Avv. Massimo RUSSO e Paolo LEONE con studio in Casalnuovo, Via G. Falcone, 2 presso i quali ha eletto domicilio;
- 9) ALFANO Antonio, nato il 2/01/1951 (Direttore del C.P.A. di Salerno).

VISTI gli atti introduttivi dei giudizi innanzi citati nonché tutti gli atti e documenti dei fascicoli di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 14 Dicembre 2007, il relatore cons. Italo WEBER nonché gli Avv. CONTIERI, PROCACCINI, PIGNATARO, ZAHORA e LEONE nonché il V.P.G. dott. Filippo ESPOSITO.

Rilevato in

FATTO

I fatti, le osservazioni ed eccezioni di parte pubblica e privata sono in buona parte riportati nella ordinanza di questo Collegio 73/05 che qui di seguito si riporta testualmente: "In data 9 febbraio

1999 l'Ufficio Centrale per la Giustizia minorile – Div. IV del personale – con nota 10/Ris diretta alla dirigente superiora Dr.ssa Faramo, Ispettore Generale dell'Ufficio III – ispettorato Centrale del non si oppone al ricorso, da parte della Sezione, alla valutazione equitativa del danno erariale di cui trattasi.

Prende la parola l'Avv. CONTIERI per SOMMELLA al solo scopo di precisare che il conferimento di buoni-pasto anche (talora) in giornate festive a beneficio dei dipendenti del Centro Prima Accoglienza, è pienamente ammissibile tenuto conto che la peculiare attività disimpegnata dal C.P.A. ben può svolgersi anche in giorni non lavorativi.

Inoltre il consenso alla rinuncia della pausa-pranzo per i singoli lavoratori non richiedeva necessariamente la forma scritta né doveva essere preventiva anche in considerazione delle situazioni emergenziali e dei vuoti di organico esistenti.

Si prende atto peraltro dell'emendatio-libelli proposta dal Requirente””.

Va precisato che la predetta ordinanza ha disposto: “”che il Ministero della Giustizia Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile attraverso propri ispettori e/o funzionari, avvalendosi anche degli atti e/o documenti depositati presso la Corte dei Conti Sezione Campania, provveda all'esame dei cartellini marcatempo ed al confronto degli stessi con i casi di attribuzione dei buoni-pasto e predisponga quindi circostanziata relazione nonché esatta quantificazione monetaria in ordine ai buoni-pasto erogati, limitatamente alle predette fattispecie””.

Ciò con riferimento al danno contestato nell'atto di rinvio a giudizio ex 1473/R.

In relazione al secondo giudizio in trattazione – strettamente connesso al primo – si rileva che con atto di citazione depositato il 26/9/2002 il P.R. ha convenuto in giudizio il solo SOMMELLA per la condanna al

pagamento della ulteriore somma di £. 199.000.000 (€ 102.784,00) – oltre rivalutazione ed interessi e spese di giustizia – per erogazione indebita di buoni-pasto, giustificando la difformità di

valutazione delle relative responsabilità rispetto al precedente atto di citazione – che aveva coinvolto anche i direttori degli uffici decentrati o periferici – con la seguente motivazione: “SANTULLI, significativamente, ha rappresentato che l’organizzazione dell’Ufficio, estremamente carente di personale rispetto all’organico previsto (9 persone rispetto alle 37 richieste) imponeva prestazioni lavorative sempre più prolungate rispetto all’orario ordinario. Ha fatto, inoltre presente che, rivestendo la funzione di direttore dello USSL di Napoli pur essendo priva del livello previsto dalla normativa, prospettava regolarmente qualsiasi problematica, come la presente, al suo superiore dirigente SOMMELLA ricevendone direttive, e che dallo stesso non aveva mai comunque ricevuto segnali negativi rispetto alla “prassi” che si seguiva in materia di buoni-pasto, la quale prassi era “ben nota e comune a tutto il Distretto”; pertanto riteneva di agire nella norma “in perfetta buona fede”.

Consimili tesi difensive sono rinvenibili anche nelle argomentazioni degli altri direttori.

Ciò appare in realtà non solo verosimile ma conforme alle acquisizioni documentali portate a sostegno delle argomentazioni stesse, e dunque porta a considerare la colpa dei medesimi direttori tale da degradare ad un grado inferiore a quella della colpa grave.

Di converso, l’andamento gravemente irregolare delle modalità di erogazione dei buoni pasto di tutti gli Uffici facenti capo al Centro Giustizia Minorile di Napoli appare riferibile, sotto il profilo della specifica

responsabilità e dell’inescusabile difetto rispetto ai propri obblighi di direzione, nonché sotto quello della causalità, al Dirigente Superiore SOMMELLA che ha costantemente fornito il proprio assenso ad una pratica che non poteva considerare conforme a norma”.

Si osserva che l’importo contestato di £. 199.000.000 è la risultanza dei seguenti riscontri parziali con riferimento alla illegittima erogazione di buoni-pasto o del relativo controvalore: per il personale in servizio presso l’Ufficio S. Soc. di Napoli

nel 1996 (controvalore di 2241 b.p.) £. 20.169.000

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni-pasto, 3084 pari a)

£. 27.756.000

per il personale in servizio presso il C.P.A. di Napoli

nel 1996 (controvalore di 946 b.p.)

£. 8.514.000

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni-pasto 1927 pari a)

£. 17.343.000

per il personale in servizio presso l'ISL Filangieri

nel 1996 (controvalore di 1527 b.p.)

£. 13.743.000

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni pasto 3692 pari a)

£. 33.228.000

per il personale in servizio presso l'IPM si Santa Maria C.V.

nel 1996 (controvalore di 190 b.p.)

£. 1.710.000

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni pasto 2657 pari a)

£. 23.913.000

nel 1998 (4447 buoni pasto pari a)

£. 40.023.000

per il personale in servizio presso l'IPM di Aiola

nel 1998 (645 buoni pasto pari a)

£.5.805.000

per il personale in servizio presso l'USSM di Campobasso

nel 1996 (controvalore di 176 buoni pasto)

£. 1.584.000

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni pasto 95 pari a)

£. 885.000

mentre per il 1998 l'erogazione è stata secondo norma;

per il personale in servizio presso l'USSM di Salerno si registra un solo buono pasto assegnato in eccesso (per £. 9.000);

per il personale in servizio presso il CPA di Salerno

nel 1997 (I sem. controvalore, II sem. buoni pasto 23 pari a) £. 207.000

nel 1998 (buoni pasto 462 pari a) £. 4.158.000

In riscontro alla ordinanza 73/05 il Ministero della Giustizia D.G.M. con nota del 23/12/2005, pervenuta il 26/01/2006 ha trasmesso la richiesta relazione che ha evidenziato come i buoni pasto erogati al di fuori dei limiti di legge e relative circolari sono di importo superiore a quelli contestati.

Specificamente, nel secondo atto di citazione –come integrato da quello n. 54425 - si quantifica il seguente danno erariale: 1) U.S.S.M. Napoli €. 24.751,00; 2) C.P.A. di Napoli €. 13.354,00; 3) Istituto Filangieri €. 24.258,00; 4) I.P.M. S. Maria C.V. €. 33.903,00; 5) I.P.M. Airola €. 2.998,00; 6) U.S.S.M. di Campobasso €. 1.258,00; 7) C.P.A. Salerno €. 2.254,00.

Nella parte conclusiva della predetta relazione ministeriale si legge: “Dall’esame dei cartellini marcatempo, considerato l’orario di lavoro scelto da ciascun dipendente è risultato, in generale, quanto segue:

- 1) chi ha scelto l’orario di 7 ore e 12 m. articolato su cinque giorni a settimana o non ha effettuato affatto la prevista pausa o l’ha fatta ma inferiore alla mezz’ora. In particolare presso l’USSM, in virtù di un accordo con la RSU la pausa è stata “spostata” al termine dell’orario di lavoro giornaliero e pertanto non figura sul cartellino marcatempo;
- 2) neanche chi ha scelto di effettuare un diverso orario di lavoro ha rispettato la prevista pausa;
- 3) in molti casi il numero di buoni pasto ricevuti dal dipendente è risultato superiore al numero di giorni in cui ha rispettato l’orario di lavoro (con o senza pausa), e, addirittura, ai giorni complessivamente lavorati;
- 4) anche chi non ha optato per l’orario di 7h e 12 m. ha comunque fruito di buoni pasto in misura superiore a quelli che gli spettavano (e cioè per i giorni in cui il rientro pomeridiano sia stato di almeno 3 ore dopo 6 ore di lavoro);

5) la quantificazione monetaria dei buoni pasto da ciascuno percepiti risulta dal singolo prospetto nominativo mentre quello complessivo per ufficio da separato allegato””.

V'è da osservare che con altra ordinanza – la n. 75/05 – adottata sempre nella udienza del 18/10/2004 (giudizio ex 1819/R) si disponeva quanto segue: si ordina al Ministero della Giustizia ... di “precisare (nel termine di 90 giorni dalla ricezione della presente ordinanza) se e quale fosse la natura del rapporto nonché la sua concreta fattuale esplicitazione con riferimento all’ambito temporale di cui ai fatti di causa, fra la Direzione del CGM di Napoli e le Direzioni dell’IPM di S.M. Capua Vetere; dell’I.P.M. di Airola; dell’USSM di Campobasso e del C.P.A. di Salerno””.

Ciò allo scopo di valutare la fondatezza o meno della richiesta, del P.R. di udienza, di far luogo ad integrazione del contraddittorio nei riguardi dei funzionari che, nel secondo atto di citazione, erano stati ritenuti non responsabili del contestato danno per carenza dell’elemento psicologico della colpa grave.

Con relazione pervenuta il 26/01/2006 il predetto Ministero così riscontrava la richiesta di questo Collegio: “I centri per la Giustizia minorile sono istituiti con D.lgs. 272/89. Per l’esattezza essi sono stati istituiti on il RDL 20/07/34 n. 1404 (Legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni) ma con quest’ultima norma assumono la nuova denominazione.

L’articolo 8 elenca i servizi che fanno parte dei centri e tra questi vi sono:

- gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM)
- gli istituti penali per i minorenni (IPM)
- i centro di prima accoglienza (CPA).

I centri dovrebbero essere costituiti uno per ogni Regione, ma per carenza di personale e risorse, in applicazione del comma 2 dell’art. 7 del citato decreto legislativo, con D.M. prot. 365065 del 23/10/89 si è proceduto all’accorpamento di alcuni servizi di una Regione al CGM di altra Regione. In conseguenza di ciò ha fatto parte del CGM di Napoli anche l’USSM di Campobasso (vedi doc. sub 1).

I CGM (e prima i Centri per la rieducazione minorenni) hanno rappresentato il primo esempio di decentramento amministrativo.

Già ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. O) DPR 1538/55 competeva, tra l'altro, al direttore del Centro di rieducazione di provvedere "alle spese per la sede, l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del centro...", mentre il "...capo di ogni istituto o di altro servizio ... provvede, entro i limiti delle somme accreditate...".

Il direttore del centro è ed è stato erogatore primario di spesa per alcuni capitoli di bilancio ed erogatore secondario per altri. Storicamente solo gli IPM erano dotati di personale contabile per cui solo il direttore dell'IPM, e per alcuni capitoli di bilancio, rivestiva la qualità di funzionario delegato e poteva, pertanto, provvedere secondo il dettato della norma sopra richiamata.

Per tutti gli altri servizi, la gestione economica è stata (ed in parte lo è ancora) curata e di esclusiva competenza e responsabilità del direttore del CGM.

Infine il D. lgs 29/93 all'art. 17 (non modificato dal successivo D. lgs. 165/01), tra le funzioni attribuite ai dirigenti ricomprende il coordinamento e controllo dell'attività degli uffici da essi dipendenti e la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

RAPPORTO ORGANICO-FUNZIONALE CGM DI NAPOLI – SERVIZI INDIPENDENTI

In applicazione della normativa sopra richiamata, l'Ufficio Centrale per la Giustizia minorile (oggi Dipartimento per la Giustizia minorile) ha erogato risorse economiche, per le necessità dei CGM e servizio ad essi dipendenti solo ed unicamente ai Centri stessi i quali poi, hanno (ed è così tutt'ora) provveduto o ad assegnare fondi tramite O.A. ai direttori degli IPM o a provvedere direttamente alle assunzioni di obbligazioni ed al loro assolvimento.

Per quanto riguarda l'erogazione dei buoni pasto, l'Ufficio Centrale, con nota n. 83604 del 3/04/96 allegata agli atti, premesse le condizioni per il diritto al buono pasto, chiede ai direttori dei CGM (e non dei servizi) di far conoscere l'ammontare delle somme occorrenti.

Il dirigente del CGM di Napoli, con nota n. 8331 dell'1/12/97 (già agli atti), indirizzata a tutti i servizi dipendenti da quel centro, ha, correttamente, ricordato le condizioni alle quali è subordinato il diritto al buono pasto ed ha, implicitamente, delegato i direttori alla verifica del soddisfacimento di quelle condizioni prima della segnalazione del quantitativo di buoni pasto da richiedere.

Non risulta agli atti alcun documento che dimostri l'effettuazione di alcuna forma di controllo, seppure indiretto (e cioè per il tramite dei singoli direttori) sul rispetto delle condizioni per l'erogazione dei buoni pasto. Al contrario risulta che egli abbia avallato, pedissequamente, tutti i dati che gli istituti di cui all'ordinanza hanno di volta in volta inviato, tant'è che, a titolo esemplificativo, si evidenzia, tra gli altri, un documento-prospetto, (agli atti) relativo al totale di buoni pasto spettanti ai dipendenti di tutti i servizi del centro, relativo al periodo 1/07/97 – 31/12/97, ove il dott. SOMMELLA dichiara esplicitamente che il prospetto "risponde a verità" ed attesta che "tutto il personale ha svolto l'orario di lavoro nelle condizioni previste dall'accordo sottoscritto tra l'ARAN e le OO.SS. più rappresentative". Non esiste, per contro, analoga dichiarazione – attestazione di alcun direttore.

D'altro canto, la procedura seguita dai servizi dipendenti risulta essere la stessa applicata presso il CGM diretto dal dott. SOMMELLA.

Dall'esame della documentazione in atti è emerso, che i servizi trasmettevano periodicamente, su richiesta del CGM, i prospetti nominativi dei dipendenti che indicavano come aventi diritto alla corresponsione del buono pasto. Il CGM di Napoli poi, richiedeva alla società fornitrice, i buoni pasto nell'ammontare così indicato, senza aver mai sollevato obiezioni o chiesto ulteriori informazioni in merito al soddisfacimento dei criteri per averne diritto.

A mero titolo esemplificativo si riportano alcuni atti intercorsi tra i citati servizi e la direzione del CGM a sostegno di quanto sopra, con la premessa che detti atti sono ripetuti periodicamente e pedissequamente e che contengono informazioni diverse per ogni servizio.

IPM S.M. CAPUA VETERE

Con nota del 18/09/97 trasmessa via fax n. 2010 questo Istituto nel trasmettere i richiesti prospetti ricorda che è ivi esistente la mensa di servizio. Ciò nonostante il CGM trasmette alla società fornitrice di buoni pasto l'elenco nominativo comprendente anche i dipendenti dell'IPM di S.M. C.V. (doc. sub 2,3 e 4). Non solo ma con missiva dell'11/06/98 questa direzione chiede l'accredito della somma necessaria al pagamento del corrispettivo "...dei buoni pasto maturati..." nel secondo trimestre '97, accredito che riceve puntualmente (doc. 5, 6 e 7).

Dall'esame dei prospetti, infine, si ritiene che sia stato considerato diritto al buono pasto ogni giorno di lavoro con orario di 7 ore e 12 m, senza conoscere l'effettuazione o meno della pausa (doc. sub 8).

IPM AIROLA

Agli atti non risulta copiosa corrispondenza con questo ufficio il quale, ancora nel 1997, comunicava di avere la mensa di servizio e quindi di non necessitare dei buoni pasto.

Dalla nota inviata il 2/01/98 si evince che la direzione di questo IPM non ha trasmesso l'elenco dei dipendenti con l'orario effettivo svolto ma ha indicato l'orario di lavoro prescelto dal singolo dipendente (doc. 9).

USSM CAMPOBASSO

E' probabilmente l'unico ufficio che ha trasmesso i dati concreti e che evidenzia una forma di controllo esercitato da parte del direttore sulla corretta applicazione dei criteri per il diritto ai buoni pasto.

Infatti, con nota del 16/09/97 n. 1123 la direttrice nel comunicare il nominativo dell'unico dipendente che ha diritto al buono pasto, precisa anche il numero di rientri pomeridiani dallo stesso effettuati nei mesi di Luglio-Agosto di quell'anno, che corrispondono, per l'appunto, al numero di rientri dovuti dal dipendente che abbia optato per un orario di 6h. giornaliero con due rientri pomeridiani.

CPA SALERNO

Anche questo servizio sembra si sia limitato a far conoscere, con una prima nota del 3/02/98 l'elenco nominativo del personale avente diritto al buono pasto con l'indicazione se fruisce o meno di settimana compattata ed ulteriore nota del 2/12/98 indicante presumibilmente i giorni di diritto dei buoni pasto (doc. sub 10 e 11).

CONCLUSIONI

Dall'esame degli atti giacenti presso l'Ispettorato del DGM e presso codesta Sezione si rileva che, per quanto riguarda, la corresponsione dei buoni pasto, le richieste dei direttori dei singoli servizi e dei pagamenti effettuati dal CGM di Napoli, alcuna verifica sulla concreta maturazione del diritto al buono pasto nel rispetto della normativa vigente è stato fatto dal CGM né da questi chiesto ai servizi. Al contrario risulta che quelli si siano limitati ad indicare il numero di buoni pasto occorrenti senza dichiarare di aver

effettuato alcun previo controllo che la direzione del CGM ha pedissequamente fatto proprio, facendo conseguente richiesta alla società erogatrice dei buoni pasto o, prima ancora, emettendo ordinativi diretti per l'importo richiesto, come risultante dai citati prospetti".

Sulla base di dette risultanze integrative della documentazione, acquisita in atti di causa il Collegio, con ordinanza 35/07 in data 26 Gennaio 2007 rimetteva al P.R. la decisione di convenire in giudizio i funzionari degli Uffici periferici – o decentrati in Napoli – di cui innanzi sulla base della osservazione che non potevasi più operare in esecuzione del disposto dell'art. 47 del R.D. 1038/1933 (art. 107 c.p.c.) a ciò ostando una corretta interpretazione del novellato art. 111 della Costituzione che ancor maggiormente rimarca il principio della "terzietà" del Giudicante.

La citata remissione degli atti al P.R. aveva il dichiarato obiettivo di “consentire una uniformità di valutazione della posizione dell'unico convenuto con quelle degli “avvisati” di cui all'atto di citazione n. 1819/R (pgg. 6 e 7) il quale ha dato luogo al presente giudizio”.

Ciò in quanto “la riconosciuta sovraordinazione gerarchica del SOMMELLA non appare assorbente e, quindi, potrebbe essere pur sempre coniugabile con la posizione di goduta autonomia funzionale dei direttori dei singoli servizi e con la “delega implicita” alla verifica delle condizioni per la concessione dei benefici de quibus, menzionata a pg. 3 – 1° cpv. – della relazione del 23/12/2005”.

Con atto di citazione notificato il 18/6/2007 al n. 54495 il P.R. ha provveduto, previa notifica degli avvisi a dedurre, a convenire (in via integrativa) in giudizio i funzionari – dirigenti degli Uffici indicati innanzi – ai

nn. da 1 a 7 alcuni dei quali già convenuti nel giudizio ex 1473/R (oltre il SOMMELLA, unico convenuto nel giudizio ex 1819/R) e cioè SANTULLI, DE ANGELIS, PREZIOSI e TRIOLA.

Rimaneva estraneo alla cennata integrazione del contraddittorio – a giusta ragione – il dirigente dell'U.S.S.M. di Salerno per la esiguità del danno causato (€. 4.65,00).

I convenuti di cui nelle premesse nn. 3-4-5-6 e 7 si sono costituiti con memoria difensiva redatta dall'Avv. E. PROCACCINI che li rappresenta e difende contestando la domanda attorea, richiamando (SANTULLI, DE ANGELIS, PREZIOSI e TRIOLA) le precedenti tesi difensive e relativa documentazione di riferimento.

Hanno specificamente riproposto l'eccezione di carenza dell'elemento psicologico della colpa grave (rif.: SS.RR. n. 23/A/1998) nonché quello della potenziale e diversa recuperabilità del credito da parte della P.A. (C. di S. 2651/2007 Sez. IV) il che renderebbe illegittima l'iniziativa adottata dal P.R. nella materia de qua.

Si fa rilevare – ancora – la circostanza che gli uffici decentrati erano privi di autonomia contabile (a rilevanza esterna) il che avrebbe impedito di adeguatamente selezionare – nel ambito del personale – i dipendenti che avevano pieno diritto alla fruizione dei buoni in questione. Ciò comporterebbe la esclusiva competenza (e responsabilità) del C.G.M. di Napoli nella determinazione di liquidazione dei corrispettivi, sostitutivi dei buoni pasto e, successivamente, dei buoni stessi.

Il convenuto SPAMPANATO si è costituito, rappresentato e difeso dagli Avv. MEGNA e ZAHORA, con memoria depositata il 20/11/2007

contestando, come i suoi colleghi convenuti, la fondatezza dell'atto di rinvio a giudizio.

Si fa osservare che la circolare ministeriale 1810/S/PP546 del 10/02/1998 consentiva la rinuncia all'intervallo, con mantenimento del diritto al buono pasto.

Si contesta la sussistenza della contestata colpa grave intesa quale "incapacità di intendere ciò che un dirigente "eiusdem condicionis et professionis" sarebbe in grado di intendere"" (Sez. giur. Lombardia 1474/2004).

Si conclude per la completa assoluzione.

Con memoria depositata in data 21/11/2007 l'Avv. CONTIERI per il SOMMELLA ha confermato la tesi difensiva di cui ai precedenti atti scritti osservando, integrativamente, con riferimento ai due giudizi ex 1473/R e 1819/R, che ove dovesse essere affermata la responsabilità del convenuto per mancato controllo e vigilanza su atti e comportamenti anomali sarebbe "a fortiori" da censurare anche la carenza di iniziative da parte del Ministero della Giustizia "atteso che i buoni pasto venivano attribuiti da quest'ultimo, che avrebbe dovuto sapere e (non) approvare".

Si sottolinea, ancora, la circostanza che il SOMMELLA non era incaricato della totale gestione di tutto il servizio dei predetti buoni, di competenza – per delega – del FORLANI.

Con riferimento al giudizio ex 1473/R si fa rilevare che l'ordinanza 73/05 di questo Collegio è stata completamente disattesa dal Ministero con comportamento arbitrario essendosi, il funzionario incaricato della indagine soffermato sulla esclusiva quantificazione del presunto danno erariale alla

luce dei criteri di cui alla relazione della Dott. FARAMO e delle successive contestazioni avanzate dallo stesso Ministero.

In data 20/11/2007 si è costituita anche la convenuta GRIECO che ha contestato il contenuto dell'atto di citazione per carenza di danno in quanto la "pausa" non sarebbe stata effettuata poiché il lavoratore non era a ciò obbligato potendo ad essa legittimamente rinunciare.

Nella odierna udienza dibattimentale (14 Dicembre 2007) i difensori presenti (Avv. CONTIERI, PROCACCINI, PIGNATARO, ZAHORA e LEONE) hanno tutti confermato le tesi difensive di cui agli atti scritti chiedendo l'assoluzione dei propri rappresentati.

L'Avv. CONTIERI ha preliminarmente osservato che la mancata azione di recupero dell'asserito indebito, da parte del Ministero della Giustizia, non consente di poter ipotizzare la sussistenza del contestato danno erariale.

Ha chiesto, quindi, la sospensione del giudizio e l'adozione di formale ordinanza che obblighi il Ministero predetto a procedere ad iniziative recuperatorie degli importi relativi ai buoni pasto non spettanti.

Su detta posizione si sono schierati tutti i difensori presenti che hanno chiesto (come l'Avv. CONTIERI) in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

L'Avv. LEONE ha, fra l'altro, eccepito la inammissibilità dell'atto di citazione per mancata notifica dell'avviso a dedurre.

Il V.P.G. di udienza ha integralmente confermato il contenuto degli atti scritti rilevando che la dettagliata ed approfondita ordinanza di questo Collegio ha dato esito del tutto confermativo delle contestazioni dell'Inquirente.

DIRITTO

I giudizi in esame vanno riuniti in rito per evidenti motivi di connessione ex art. 274 c.p.c..

Va, innanzitutto, osservato che l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'atto di citazione – per mancata notifica dell'avviso a dedurre – (Avv. LEONE) è del tutto infondata in quanto lo stesso risulta ritualmente notificato con la procedura di cui all'art. 143 c.p.c. in quanto, da indagini all'uopo esperite, è risultato che la GRECO “pur mantenendo la residenza anagrafica, da accertamenti esperiti in questa Via Montagna spaccata 421 .. la nominata in oggetto risulta sconosciuta” (comando Stazione C.C. di Napoli Pianura – nota 15/73 in data 25/5/2002).

Detta residenza anagrafica risulta l'ultima prescelta come da certificato del Comune di Napoli in data 21/5/2002.

Circa l'eccezione di maturata prescrizione quinquennale la stessa è priva di fondamento giuridico in quanto il primo atto di citazione del P.R. è stato depositato il 22/12/2000, mentre i primi pagamenti del controvalore riguardano il periodo dal 1° Aprile 1996 in poi e, comunque (v. pg. 9 citazione n. 1819/R) risultano effettuati, in ritardo, nel Luglio 1997.

Con avvisi a dedurre ritualmente notificati detto termine è stato – peraltro – interrotto.

Ciò premesso si osserva che la regolamentazione relativa alla erogazione dei buoni pasto è inequivocabilmente contenuta nella normativa innanzi indicata a pg. 3 e successivi accordi sindacali e, soprattutto, nel D.P.C.M. in data 5/6/1997 che all'art. 2 così – fra l'altro – dispone:

“1) Hanno diritto ai buoni pasto i dipendenti di cui all'art. 1 in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze di cui all'art. 22,

comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio.

2) Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.

3) Negli uffici che hanno servizio mensa, parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a carico del dipendente fino all'ammontare di cui al successivo comma 6, e comunque non oltre il corrispettivo di un buono pasto tipo".

All'art. 3 (1) lo stesso decreto dispone, ancora, che "il diritto ai buoni pasto per il periodo dal 1° Aprile 1996 al 31 Marzo 1997 viene assicurato attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto".

La circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria in data 10/02/1998, premesso che condizione preliminare è che il personale non possa disporre, a titolo gratuito, del servizio mensa stabilisce – fra l'altro – che detto beneficio compete al personale che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore "con la pausa pranzo".

Per i giorni di recupero della giornata per la quale non è compiuto servizio lavorativo si dispone che il dipendente dovrà osservare un orario complessivo di 9 ore, con "trenta minuti di intervallo minimo".

La possibilità di rinunciare al citato intervallo, pur restando il diritto al buono pasto, è condizionata allo specifico consenso della Amministrazione, consenso "che sarà dato sul solo caso in cui l'attività ininterrotta risponda alle esigenze organizzative del servizio".

Si precisa, ancora, a pg. 3 che la "prestazione che consiste nell'attribuzione dei buoni pasto, ha natura di servizio assistenziale apportato dal datore di lavoro per agevolare la

prestazione lavorativa con funzione equivalente e quella del servizio mensa e non costituisce una forma di retribuzione in natura...”.

Quindi, tenendo presente i dipendenti - e sono la quasi totalità - che effettuano n. 5 giorni lavorativi a settimana, è incontestabile che all'orario di ore 7,12 (36 ore: 5) giornaliera è da aggiungere una pausa – intermedia, data la natura innanzi citata della relativa controprestazione connessa al buono – di minuti trenta con servizio prestato non inferiore ad ore 7 + minuti 42.

Ciò è ovviamente riconosciuto dai vari accordi sindacali ed – anche se “a posteriori” – in quello del 12/4/1999 relativo al C.G.M. di Napoli che al punto 2) fra le varie ipotesi di orario prospettabile prevede, alla lettera d) il caso di 5 giorni con prestazione lavorativa dalle ore 7,48 alle 15 (quindi ore 7,12) nella ipotesi astratta indicata quale “senza pausa e senza buono pasto”.

Per ciò che concerne l'erogazione di detto beneficio nell'ambito della competenza territoriale del C.G.M. di Napoli si osserva che:

- 1) Con fax n. 2501 in data 11/12/1997 il cennato C.G.M. – sulla base ed in conformità della circolare ministeriale n. 5923 del 28/11/1997 evidenziava – agli istituti e servizi dipendenti – che il diritto alla fruizione dei “buoni” era subordinato alla effettuazione della prevista pausa di trenta minuti.
- 2) Ancora, con nota-circolare n. 50923 in data 28/11/1997, inviata a tutti i Direttori dei centri per la giustizia minorile, il predetto Ministero, con richiamo al disposto dell'art. 3 della L. 334/1997, precisava che i “buoni” erano da corrispondersi anche al personale che effettuava l'orario su sei giorni lavorativi o su turnazione “nel rispetto della pausa prevista dall'art. 19 (4) del C.C.N.L.” vigente, prospettando tre casi, fra i quali quello del rientro pomeridiano, per il completamento dell'orario normale di lavoro.

Sulla base di detta normativa si autorizzava – con ministeriale 50636 del 25/11/1997 – il direttore del C.G.M. di Napoli ad erogare i maturati buoni pasto al Direttore del C.P.A. di Napoli DE ANGELIS PREZIOSI, nei “limiti fissati dalla predetta normativa”.

Nella relazione ispettiva in esame pg. 7 si osserva, invece, che “nonostante ciò, emerge dagli atti documentali acquisiti che a tutto il personale del C.G.M. è stato attribuito il buono pasto in modo indiscriminato per ogni giorno lavorativo e senza l’osservanza della pausa regolamentare”.

Alla luce di siffatto sintetico ed inequivocabile quadro di riferimento le osservazioni e giustificazioni dei soggetti qui convenuti si rivelano del tutto infondate e prive – in alcuni aspetti – di un criterio improntato – almeno - a logica elementare di ricostruzione dei fatti e connessi abnormi comportamenti.

Il quadro accusatorio del P.R. e di cui alle due citazioni introduttive dei giudizi in esame è integralmente condivisibile con riferimento alla causa petendi ed al petitum complessivo mostrando, invece, una palese illogicità nella individuazione della sussistenza del nesso di causalità con riferimento ai potenziali responsabili, il che ha dovuto comportare l’adozione – da parte di questo Collegio – della già cennata ordinanza n. 35/07 di riesame da parte del Requirente stesso di alcune posizioni che nonostante la sostanziale identità erano state trattate in modo difforme.

Da qui il terzo atto di citazione n. 54495 di consequenziale integrazione del contraddittorio.

Al riguardo non possono sussistere dubbi – da un attento e comparativo esame di tutti gli atti di causa – che il danno contestato sia stato causato da una condotta volutamente violativa di norme inderogabili, accordi sindacali e circolari esplicative, in un contesto di elemento psicologico che questo Collegio ritiene di poter ricollegare alla figura del cd. dolo erariale e, sotto un limitato profilo, a quello cd. eventuale.

Sgombrato il campo, infatti, dal dubbio che la normativa e le direttive di riferimento – al contrario delle tesi defensionali – fossero lacunose o equivoche nella loro strutturazione, (idest: la erogazione dei buoni pasto è incontestabilmente ricollegata alla effettuazione della “pausa” di trenta minuti, come innanzi precisato non essendo consentite se non deroghe specificamente autorizzate) non si comprende come possa pretendersi che addirittura in questa sede non si

ravvisi nemmeno la sussistenza della contestata colpa grave, quale arbitrarietà delle scelte in un contesto di soluzioni alternative più valide.

Si osserva al riguardo che, in questa sede, la valutazione di detto elemento psicologico è di piena competenza del Giudicante che ben può individuare dall'esame degli atti una tipologia di comportamento più grave di quella contestata dal Requirente con la sola limitazione della impossibilità di sanzionare il consequenziale rapporto di solidarietà per non incorrere nel divieto di "mutatio libelli" (v. per utili spunti: Sentenza di questa Sezione giur. n. 227/07).

Nel caso di specie appare chiaro che il sistema di arbitraria e cosciente deroga alla categorica disposizione di cui al già citato art. 2 (2) del D.P.C.M. in data 5/6/1997 (G.U. n. 216 serie generale) era il frutto di una tacita intesa – va osservato che, invece, nella quasi totalità delle strutture dei vari Centri siti in altre regioni, detto abuso non pare sia avvenuto – che coinvolgeva il "Centro" napoletano e gli istituti e servizi dipendenti.

Solamente in detta ottica può trovare spiegazione l'assoluta convergenza di tutte le strutture oggetto di indagine su una interpretazione assurda, sotto il profilo logico, di norme e disposizioni inequivocabilmente cogenti.

Con ciò vuole affermarsi che la tacita intesa vede quali integrali corresponsabili tutti i direttori delle strutture operative chiamati in giudizio con le graduazioni di responsabilità che successivamente saranno individuate.

Come già evidenziato, con nota 8331 del 1/12/97 del C.G.M. (v. relazione 23/12/05 del dott. MORETTI) e – poi nel fax 2501 dell'11/12/1997, (del tutto superfluo) gli uffici periferici, compresi quelli dislocati in Napoli, risultano ampiamente informati sulla – non certo complessa – materia della fruizione dei buoni.

Il devastante risultato è quello specificamente indicato nella relazione redatta a seguito della ordinanza 73/2005.

La osservazione di alcuni convenuti relativa alla carenza di autonomia contabile non ha nulla a che vedere con l'obbligo, richiedente minima diligenza, di segnalare al personale dipendente la esigenza di effettuazione della prescritta "pausa" al fine del conseguimento del richiesto beneficio e – successivamente – di includere nell'elenco degli aventi diritto solamente coloro che avevano totalizzato una giornata lavorativa che – almeno nei casi più ricorrenti – doveva concretizzarsi almeno in ore 7 e minuti 42 di attività, compresa la pausa ristoro.

Ciò non è avvenuto, anzi in molti casi (v. es I.P.M. di Airola, nota 2/01/98 n. 05) si segnalano, per la concessione del beneficio, i nominativi dei dipendenti, indicando anche l'orario complessivo di lavoro pari a 7 ore + 12 minuti!

Passando ad esaminare i comportamenti dei responsabili del C.G.M. di Napoli, appare chiaro che la carenza assoluta di attività di controllo e vigilanza (in una materia oggetto di numerose, forse superflui interventi ministeriali v. es. circolare 50923/1997 già menzionata) salvate le formali "apparenze" con le due menzionate note "chiarificatrici" inviate agli uffici dipendenti, è del tutto logica e consequenziale ove si consideri che un tempestivo ed incisivo richiamo alla legalità si sarebbe innanzitutto concretizzato in una indiscussa autocensura (morale e contabile) non potendosi revocare in dubbio che fra i principali fruitori del surplus di buoni vi fossero proprio i cosiddetti potenziali custodi della legalità.

Leggendo, infatti, i prospetti dei riscontri ispettivi effettuati si rileva che il SOMMELLA ed il FORLANI hanno fruito – rispettivamente – di nn. 379 e 262 buoni non spettanti.

Come non raramente accade nel pubblico impiego (v. per esempio il compenso per la cd. produttività) ogni beneficio collegato a determinate prestazioni, oltre quelle strettamente connesse alla voce stipendio, va spesso erogato "a pioggia" frustrandosi, oltre che il dettato la ratio della normativa di riferimento.

La circolare già citata del 10/02/1998 – infatti – condiziona specificamente la erogazione del beneficio alla pausa, che, quindi, va effettuata, contrariamente a quanto concordato con i Sindacati

dalla SANTULLI (e cioè che la stessa poteva essere spostata a chiusura delle 7 ore e 12 minuti , con ricorso ad un mero – risibile - espediente per non rispettare un obbligo categorico) e ciò perché essa è qualificata come “prestazione con natura di servizio assistenziale ... apprestato per agevolare la (contro)prestazione lavorativa”.

La posizione di parziale autonomia e le implicite responsabilità dei titolari degli uffici periferici, anche del Capoluogo, sono esattamente indicate nella più volte citata e condivisa relazione ispettiva, redatta a seguito della ordinanza 75/2005, ma quella che a questo punto va approfonditamente esaminata è la posizione dei due dirigenti del C.G.M. in questione e cioè il direttore SOMMELLA ed il vice direttore FORLANI (poi direttore reggente).

Va, innanzitutto, evidenziato che con provvedimento a firma SOMMELLA n. 7473 in data 30/10/1995 il FORLANI fu autorizzato (non escludendosi lo stesso SOMMELLA) – ex art. 410 I.G.S.T. – a “firmare i titoli di spesa” dell’Ufficio. In pratica gli era delegata tutta la materia dei buoni pasto.

Con nota 02/R in data 26/02/2000 inviata al superiore Ministero il predetto FORLANI così si esprimeva a difesa del proprio operato: “l’attività lavorativa [del C.G.M. e dipendenze] è stata articolata, su istanza della maggior parte del personale in servizio, su un orario di 7,12 minuti per cinque giorni alla settimana “senza pausa” ... ritenendosi l’effettuazione della sosta, anche su interpretazione più volte espressa da parte di alcune sigle sindacali, un diritto-facoltà dei lavoratori.

Detta articolazione è stata consentita per il passato per combattere anche l’assenteismo in analogia a quanto avvenuto e tuttora avviene negli istituti e servizi penitenziari per adulti, in virtù del sano principio che l’assenteismo si combatte con le concessioni e non con le restrizioni...”.

Siffatta abnorme giustificazione degli abusi perpetrati si commenta da sola ed è sintomatica di una mentalità che è portata a giustificare anche la violazione di legge nell’interesse del lavoratore, altrimenti vocato all’assenteismo.

Per ciò che concerne il presente giudizio è la prova ulteriore – per ammissione diretta – che l'erogazione “a pioggia” dei benefici in questione era il prodotto di una intesa generalizzata fra dirigenti, sindacati e dipendenti a tutela del sistematico abuso.

La posizione del FORLANI, quindi, non è quella di “minor rilievo causale” come asserito dal P.R. a pg. 21 del primo atto di citazione ma quella di principale responsabile delle indebite erogazioni nell'ambito ristretto del C.G.M. di Napoli in quanto a monte delle predette inequivoche dichiarazioni, egli (ed i suoi collaboratori) esaminava tutta la documentazione in cui si concretizzava palesemente l'erogazione generalizzata dei buoni pasto sulla base della quale erano poi richiesti – in sede centrale – i relativi accreditamenti per i conseguenti pagamenti o acquisti. Il tutto – comunque - avveniva sotto la gestione diretta del predetto Dirigente che, - come esattamente osserva l'Avv. CONTIERI - nella memoria prodotta il 27/11/2007 nell'ex giudizio 1819/R – è il firmatario di quasi tutti gli atti del “Centro” presenti nel fascicolo di causa relativi alla materia de qua.

Infatti egli – di solito - appone la propria firma sotto la dizione “per il Dirigente superiore Prof. Luciano SOMMELLA” ove il “per” è sinteticamente contrassegnato – come spesso accade nella P.A. – da una piccola linea semiverticale apposta sulla abbreviazione “Prof.”. Detto elemento è falsamente recepito dal P.R. (pg. 21 cit. ex 1473/R).

E' palese, quindi, nel caso in esame la presenza dell'elemento psicologico del cd. dolo erariale (v. Sez. giur. Veneto n. 104/2004; Sez. giur. Umbria n. 263/2004 e, fra le ultime: Sez. giur. Puglia n. 885/2006) versandosi in fattispecie di volontarietà ed integrale prevedibilità del causato danno.

Non diversa è la posizione del SOMMELLA che, quale dirigente di vertice, aveva poteri direttivi ed indirizzo del suo vice, al quale mai nulla ufficialmente risulta abbia chiesto, al chiaro scopo di non innescare un effetto a catena devastante per il mantenimento del perverso sistema di erogazione di denaro pubblico che riguardava tutti i dipendenti, interni ed esterni, del C.G.M..

E' impensabile, infatti, ipotizzare che una vera e propria valanga di lettere in arrivo ed in partenza con riferimento alla materia de qua fosse del tutto sconosciuta al SOMMELLA – anch'egli "fruitore" - come è del tutto arbitrario supporre che il FORLANI non lo ragguagliasse sistematicamente sulle problematiche del servizio.

D'altro canto appare assurdo sostenere la tesi di un Dirigente di vertice che non sapesse o non si rendesse conto che ben diciassette dipendenti – che percepivano i buoni pasto – non effettuassero la pausa pranzo con conseguentemente allontanamento dall'Ufficio – che rimaneva sguarnito - con trenta minuti di anticipo.

Anche per il SOMMELLA si configura – quindi - un inadempimento caratterizzato da dolo contabile.

Prima di procedere alla quantificazione del danno nell'ambito ristretto del "Centro" va chiarito che per costante giurisprudenza il Giudice contabile non è vincolato dalla – non necessaria – ripartizione delle quote del danno delineato dal Requirente, potendo egli operare, autonomamente, nel rispetto dei limiti della "mutatio libelli", limiti che sono quelli dell'importo complessivo contestato in citazione (v. per utili spunti, fra le tante sentenze: Sez. giur. Umbria n. 54/2004).

Ciò premesso, si osserva che, nel caso, come quello di specie, di responsabilità concorrenti e sovrapponibili, l'importo del contestato danno erariale va diviso in parti uguali fra i due cennati convenuti non senza sottolineare che si prendono a riferimento gli importi quantificati dal P.R. in quanto inferiori a quelli accertati nella relazione MORETTI.

Poiché l'importo precitato è di €. Arr. 40.043,00 (£. 77.535.000) la quota parte ammonta – quindi - ad €. Arr. 20.021.000.

Problema più complesso è quello, invece, della individuazione degli "apporti" causativi di danno con riferimento a strutture periferiche ivi comprese quelle operanti in Napoli.

Come già anticipato la responsabilità dei Dirigenti dei vari Servizi ed Istituti decentrati è chiaramente connotata da dolo erariale, come innanzi definito, il che comporta una condanna per un importo pari al 50% del causato danno, come da richiesta del P.R..

Le giustificazioni delle parti convenute, non ancora prese in esame e cioè l'implicito assenso ministeriale, le pressioni delle OO.SS., etc- sono prive di pregio in quanto vengono ad incidere solo marginalmente in un contesto di gravi responsabilità da accertata cosciente violazione di legge.

La mancata "vocativo in jus" – da parte del P.R. – dei Dirigenti ministeriali per colpa in vigilando è pienamente condivisibile, non ravvisandosi nel comportamento degli stessi gli estremi della richiesta colpa grave, in quanto pur ammettendo che esistesse un elemento "spia" quale l'elevato numero di "buoni" erogati, come si rileva dalla lettura della prima pagina della relazione ispettiva FARAMO, va considerato che, in sede centrale, convergeva tutta la documentazione nazionale, relativa al servizio de quo, che non era facile vagliare in chiave critica.

Appare, qui, superfluo rilevare come la mancata esatta esecuzione della ordinanza 73/2005 – per carenza di adeguati elementi di indagine – non può comportare alcuna difficoltà ai fini della definizione del presente giudizio i cui atti introduttivi sono abbondantemente confortati dalla relativa documentazione di appoggio.

Il mancato adeguato riscontro – eccepito dal convenuto SOMMELLA – comporta esclusivamente la carenza di un tassello non necessario ai fini del giudicare, ma utile solamente allo scopo di evidenziare ulteriori non determinanti elementi di illegalità.

Circa la carenza di adeguate iniziative rivolte al recupero dell'indebito, va rilevato, contrariamente a quanto eccepito da alcuni convenuti, che siffatta situazione non può impedire l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del P.M., azione che è del tutto indipendente ed autonoma, ciò anche, addirittura, nel caso in cui siano in corso azioni fruttifere di recupero (v. es. nella giurisprudenza dominante: Sez. giur. Puglia n. 788/2005).

L'eventuale somma recuperata sarà, invece, defalcata dal complessivo importo della condanna in sede di esecuzione della stessa.

Chiariti questi residuali aspetti derivanti dalle formulate osservazioni di parte, vanno valutate le corresponsabilità dei due dirigenti del C.G.M. nella causazione del danno prodotto dai Direttori delle sedi decentrate.

Sulla posizione del FORLANI non possono sussistere dubbi di valutazione relativi al doloso comportamento di avallo agli abusi perpetrati, alla luce di quanto innanzi rilevato con riferimento allo specifico ambito ristretto del "Centro". Lo stesso era chiaramente a conoscenza di siffatte gravi anomalie (v. nota 02/R/2000 a sua firma) emergenti dall'esame della documentazione periferica esaminata, dalla quale chiaramente si evinceva che – ovunque - l'orario praticato era di 7,12 ore e non 7,42 (fra i tanti v. il prospetto a firma BOVENZI trasmesso in data 18/9/1997 con n. 2010). Ciononostante operava dando ampia copertura nella convinzione di poter derogare – impunemente – a cogente normativa.

Il P.R. non contesta, tuttavia, alcunché circa il danno erariale – da corresponsabilità – relativo alle strutture decentrate il che comporta, nel rispetto di limiti della "mutatio libelli" che questo Giudice possa operare esclusivamente per responsabilità "virtuale" con detrazione della quota – anch'essa virtuale – da attribuire al predetto Dirigente (v. Sez. III centrale 192/A/2002) che è quantificata pari al 60% dell'importo residuo, dopo la individuazione della quota a carico dei vari dirigenti periferici (50% del danno complessivo delle singole strutture operative).

Rimane da esaminare la posizione del SOMMELLA.

Costui analogamente alle omissioni relative agli esborsi illeciti del suo ufficio (per i motivi innanzi citati) non effettuò alcun tipo di controllo o di vigilanza su atti e soggetti di uffici sottoposti - pur se dotati di naturale autonomia organizzativa – con ciò derogando anche a specifiche direttive ministeriali, v. es. nota 50923 in data 28/11/1997 ove si parla di .."vigilare" sulla effettiva

osservazione dell'orario articolato su sei giorni (nella stessa nota si conferma l'esigenza del "rispetto della pausa prevista dall'art. 19 (4) del C.C.N.L.").

Si osserva che anche la coeva citata ministeriale 50636 del 25/11/1997, nell'autorizzare il Direttore del C.G.M. ad erogare i buoni pasto al DE ANGELIS PREZIOSI fa esplicito riferimento ai "limiti fissati dalla predetta normativa...".

Appare del tutto assurdo sostenere la tesi che poiché il servizio de quo era sostanzialmente curato dal FORLANI, il SOMMELLA non leggesse, non solo le note e prospetti pervenute dai servizi periferici, ma nemmeno le disposizioni provenienti direttamente dal Ministero.

Detta generalizzata e costante omissione di controllo può solo giustificarsi con la volontà di evitare che gli abusi perpetrati venissero a conoscenza degli organi centrali (come poi, invece, è avvenuto) con le connesse inevitabili conseguenze (cioè: cospicua lesione dei propri interessi economici, tutelati dalla strategia della uguaglianza del trattamento – nella illegalità – di tutto il personale interno ed "esterno").

Non v'è, tuttavia, la prova della sussistenza del dolo erariale (previsione + volontà) ma, avendo il predetto avuto piena coscienza della probabile verifica dello stesso ed avendone accettato il connesso rischio si ritiene che sia imputabile sotto il meno grave profilo del cd. "dolo eventuale" (v. Sez. giur. Puglia già citata n. 885/2006).

Ciò comporta la condanna al pagamento della quota residua del 40% (in sintesi: Direttore delle strutture decentrate: 50% del danno verificatosi nelle strutture stesse; FORLANI: 60% del residuo 50% - per responsabilità virtuale - e SOMMELLA 40% sempre del residuo 50%).

La condanna riguarda, in definitiva, le seguenti somme (importi arrotondati per difetto):

1) C.G.M. di Napoli: (danno € 40.043,00) FORLANI	€ 20.021,00
	SOMMELLA € 20.021,00
2) Istituto Filangieri di Napoli:	danno € 18.099,00+
	<u>24.258,00</u>
	42.357,00

TRIOLA (50%) = € 21.178

3) Ufficio S.S.M. Napoli
SOMMELLA (40% del 50%) = 8.471
danno € 16.528,00+
27.751,00
44.279,00

SANTULLI (50%) = € 22.139,00

4) C.P.A. Napoli
SOMMELLA (40% del 50%) = € 8.855,00
danno € 11.025,00 +
13.354,00
24.379,00

DE ANGELIS PREZIOSI (50%) = € 12.189,00
SOMMELLA (40% del 50%)
= € 4.875,00

5) I.P.M. S.Maria C.V. danno € 33.903,00

BOVENZI (50 %) € 16.951,00

SOMMELLA (40% del 50%) € 6.780,00

6) I.P.M. Airola (danno € 2998)

SPAMPANATO (50%) € 1149,00

SOMMELLA (40% del 50%) € 459,00

7) U.S.S.M Campobasso (danno € 1259,00)

GRIECO (50%) € 629,00

SOMMELLA (40% del 50%) € 251,00

8) C.P.A. Salerno (danno € 2254,00)

ALFANO (50%) € 1127,00

SOMMELLA (40% del 50%) € 450,00

Totale complessivo quote di addebito: € 145.546,00

(centoquarantacinquemilacinquecentoquarantasei/00)

Totale delle quote a carico del SOMMELLA € 50.152,00 (cinquantamilacentocinquantadue/00)

In considerazione del fatto che l'elemento psicologico è stato individuato nel dolo erariale (anche a carattere eventuale) non è applicabile il richiesto potere riduttivo (v. es. Sez. III centrale 192/A/2002).

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – definitivamente pronunciando

CONDANNA

- a favore dell'Erario dello Stato – i convenuti:

- 1) SOMMELLA Luciano
- 2) FORLANI Sandro
- 3) TRIOLA Amedeo
- 4) SANTULLI Assunta
- 5) DE ANGELIS PREZIOSI Tommaso
- 6) BOVENZI Anselmo
- 7) SPAMPANATO Sandro
- 8) GRIECO Loredana
- 9) ALFANO Antonio

al pagamento della somma complessiva di € 145.546,00 (centoquarantacinquemilacinquecentoquarantasei/00) nei limiti delle quote citate in parte motiva più rivalutazione (decorrente dalla data dei singoli fatti illeciti) ed interessi legali decorrenti – questi ultimi - dalla data di deposito della presente sentenza.

Le spese di giustizia che si quantificano in € 6039,54 (seimilatrentanove/54)

- e per quota uguale – sono da versarsi al Tesoro dello Stato.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 14 Dicembre 2007.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE